



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Registro Interno n. 59

Registro Generale n. 973

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

Assunta nel giorno 21-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AVVIO PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PER I GIOVANI COMUNE DI VIMODRONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.

Premesso che il Comune di Vimodrone deve acquisire il servizio per i giovani del proprio territorio;

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Dott. Roberto Panigatti ;

Preso atto che dalla determinazione con cui si è approvato il progetto e deciso di contrattare assunta dal Comune di Vimodrone con atto R.G. n. 970 del 21/12/2018 risulta che:

- il Rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni Consip o della centrale regionale di riferimento attive;
- ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto di servizio è composto dai seguenti documenti: capitolato tecnico, relazione tecnica – illustrativa, quadro economico comprensivo della stima del servizio, schema di contratto;
- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, sono state enucleate una serie di prestazioni, da contabilizzare in parte a copro e in parte a misura, tutte riconducibili ad una unica prestazione principale rientrante nel cpv 75310000-2 . La durata è prevista in 36 mesi;
- il dimensionamento economico stimato, così come scandito nel capitolato cui si rinvia integralmente è di euro 163.485,00. E' stato stimato che non sussistono rischi da interferenza e pertanto si sono valorizzati a zero i relativi oneri e si è ravvisata la necessità di non predisporre il DUVRI. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato con una incidenza pari al 87% calcolata sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio. Le attività sono in parte a corpo, con remunerazione a canone per un importo complessivo posto a base di gara di euro 42.525,00 oltre IVA e soggetto a ribasso, ed in parte a misura, per una somma massima stimata di euro

120.960,00 oltre IVA da erogare a consumo sulla base dei prezzi unitari indicati nel capitolato cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara;

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti funzionali in quanto il servizio richiesto dal Comune necessita di una unitarietà delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione. Inoltre gli spazi che il Comune metterà a disposizione sono unici e indivisibili, non potendosi quindi in alcun modo operare una suddivisione, pena la compromissione dell'economicità del servizio;
- E' stata prevista la seguente clausola sociale: " Ai sensi dell'articolo 50 del codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto si impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'appaltatore uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81";
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo:
quale requisito di idoneità professionale, quello della iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto di gara o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, prevedendosi, essendo questo un appalto per servizi sociali, la possibilità residuale di partecipazioni di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., richiedendo agli offerenti rientranti in questa condizione, di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro delle imprese /Rea (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con potere di rappresentanza, di direzione o controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, producendo nel contempo copia dello statuto o atto costitutivo;
- quale requisito di capacità tecnico professionale l'aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un servizio di gestione del centro di aggregazione giovanile;
- si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 95 punti) e prezzo (assegnando n. 5 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula con interpolazione lineare secondo quanto indicato nella relazione tecnica – illustrativa cui si rinvia, prevedendosi due riparametrazioni;
- per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi si è ritenuto di attivare una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36 comma 9 e articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel;

Dato atto come si è demandata l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de Pecchi e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano e successivamente modificata) per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora disciplinato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "cuc") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione.

Rilevato come, sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nella citata determinazioni registro generale n. 970 del 21/12/2018 si sono predisposti gli atti di gara per poter svolgere la procedura di che trattasi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma Sintel, costituiti dal bando e dal disciplinare con relativi allegati (all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme, all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avalimento; all. 5 tabella garanzia provvisoria) tutti atti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ritenendo congruo il termine di 18 giorni per la ricezione delle offerte, tenuto conto che della necessità di questa acquisizione si è già data pubblicità inserendola all'interno dell'avviso di preinformazione pubblicato nei primi mesi sul sito del Comune di Vimodrone e sulla pagina CUC del Comune di Vimodrone;

Verificato come:

- la procedura di che trattasi sarà svolta utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL. A tal fine con riguardo alla registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici si rileva che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema

AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di attivazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte negli atti di gara.

- l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA: n. [0000543575](#)

Ritenuto di acquisire il codice CIG e provvedere al pagamento del conseguente contributo Anac , importo che verrà poi rimborsato dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata secondo quanto previsto dall'atto istitutivo dell'ufficio comune operante come CUC sopra indicato. A tal fine:

- il CIG sarà assunto a nome del Rup Dott. Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
- sulla base della deliberazione di ANAC n. 1300 del 20/12/2017, il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di **euro 225,00** tenuto conto del valore indicato nella determinazione sopra citata registro generale n. 970 del 21/12/2018;
- per procedere al pagamento del contributo Anac si è già assunta una precedente determinazione di impegno di spesa registro generale n. 287 del 18/05/2018 imp. n. 689/2018 e successive integrazioni che verranno effettuate entro l'anno a copertura del IV trimestre 2018 che, se del caso, sarà successivamente integrata;

Rilevato che:

- la pubblicità obbligatoria per la modalità di gara prescelta, tenuto conto che trattasi di appalto sotto soglia comunitaria, è costituita dalla pubblicazione del bando (e successivo esito) presso la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, non essendo ancora operativa la piattaforma Anac prevista dal DM 2 dicembre 2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso l'Osservatorio, sul profilo della stazione appaltante, all'albo pretorio. A queste la stazione appaltante aggiunge, il BURL essendo dal 01/01/2011 un servizio gratuito;
- di tutte le forme di pubblicità sopra menzionate, per la loro attuazione, occorre provvedere al pagamento solo limitatamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, atteso che, per quanto concerne il sito del Ministero delle Infrastrutture, l'Osservatorio, il profilo della stazione appaltante e l'albo pretorio della stazione appaltante, non sia previsto alcun onere economico diretto da corrispondere;
- con decreto del Ministero della Giustizia 13/12/2006 è stata istituita a far data dal 01 gennaio 2007 la quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi

ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che è pubblicata li lunedì, il mercoledì ed il venerdì;

- ai sensi del dm 02/12/2016 le relative spese di pubblicazione comprese quelle per la pubblicazione dell'esito, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Dato atto che, per provvedere al pagamento della pubblicazione degli atti di gara, laddove previsto come sopra indicato sono stati già assunti impegni di spesa con determinazione registro generale n. 134 del 01/03/2018 con determinazione registro generale 484 del 01/08/2018 e con determinazione registro generale n. 681 del 07/11/2018 impegni 514/2018 , 851/2018 sul capitolo di bilancio 122.03 – Spese pubblicazione bandi gestiti da CUC - che se del caso saranno integrati, dando atto che l'importo per la pubblicazione verrà poi rimborsato dall'aggiudicatario sul capitolo di bilancio 122.03 – Spese pubblicazione bandi gestiti da CUC - imp. 514/2018 che se del caso sarà integrato;

Visti:

- la deliberazione di CC n. 78 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
- la deliberazione di GC n. 49 del 22/03/2018 con la quale è stata approvata l'assegnazione ai responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di competenza PEG anni 2018/2020;
- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;
- il DLgs 18/04/2016 n.50;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 s.m.i;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 10 del 24/04/2018 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore contratti ed affari legali e della Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente la bozza di bando, disciplinare con relativi allegati (all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme, all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avalimento; all. 5 tabella garanzia provvisoria) per poter procedere allo svolgimento della procedura aperta sotto soglia

Determinazione CENTRALE UNICA COMMITTENZA n.59 del 21-12-2018 COMUNE DI VIMODRONE

comunitaria per l'affidamento dei servizi per i giovani da svolgersi sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per conto del Comune di Vimodrone.

2. Di prendere atto della determinazione di approvazione del progetto e a contrattare per l'avvio della procedura di che trattasi, assunta con determinazione R.G. n. 970 del 21/12/2018 dal Comune di Vimodrone.
3. Di procedere ad effettuare le pubblicazioni degli atti di gara, di effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac e di richiedere il codice Cig, dando atto che:
 - a) per quanto concerne l'importo necessario per le pubblicazioni necessarie a pagamento, evidenziate sopra, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento n. 122.03 con impegni di spesa con determinazione registro generale n. 134 del 01/03/2018 e con determinazione registro generale 484 del 01/08/2018 impegni nn. 514/2018 e 851/2018 e che con successiva comunicazione verrà indicato all'ufficio ragioneria il CIG da inserire nei bonifici per il pagamento delle pubblicazioni di che trattasi, rinviando a successivo atto l'accertamento dell'importo di entrata, derivante dal rimborso da parte dell'aggiudicatario;
 - b) per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento della tassa Anac, evidenziato sopra, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento impegno n. 689/18 assunto con determinazione registro generale n. 287 del 18/05/2018 e si provvederà alla liquidazione dello stesso allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza,;
 - c) per quanto concerne l'acquisizione del CIG, questo sarà assunto a nome del Rup Dott. Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
4. Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria ed all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara